

Pieve di Soligo, 07.10.2019

Informativa n. 6

OGGETTO: TERMINE PERIODO TRANSITORIO INVIO FATTURE ELETTRONICHE

In base all'art. 10 del DL 119/2018, era previsto un periodo di transitorio (dal 01.01.2019 al 30.06.2019 per i soggetti con liquidazione periodica dell'IVA trimestrale e dal 01.01.2019 al 30.09.2019 per i soggetti con liquidazione periodica dell'IVA mensile) durante il quale non avrebbero trovato applicazione le sanzioni di cui all'art. 6 del Dlgs. 471/97 nel caso di fattura emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPE 633/72 (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, per le fatture immediate; entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al mese di effettuazione dell'operazione, per le fatture differite).

In sede di conversione del citato art. 10 del DL 119/2018, il periodo di applicazione della misura di attenuazione della sanzione per omessa fatturazione, per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica dell'IVA mensilmente**, era stato esteso fino al **30 settembre 2019**, con riferimento alle operazioni effettuato entro tale data.

Pertanto si informa che per tutte le **operazioni effettuate** a partire dal **1 ottobre 2019** verranno applicate, in caso di invio tardivo della fattura <u>oltre i 12 giorni per quelle immediate</u> o <u>oltre il 15 del mese successivo per quelle</u> differite, le sanzioni per omessa fatturazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del Dlgs. 471/97, che prevedono:

- > sanzione da un minimo del 90% ad un massimo del 180% dell'imposta relativa alle fatture non inviate (sanzione minima € 500,00 ravvedibili);
- ➤ sanzione da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del corrispettivo non documentato, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile (sanzione minima € 500,00 ravvedibili).

## Infine si rammenta che:

- per i soggetti con versamento dell'IVA mensile: per le operazioni effettuate nel mese di settembre 2019 e fatturate tardivamente, ma entro il 18 novembre 2019, data della scadenza della liquidazione successiva a quella di riferimento, si potrà ancora beneficiare della riduzione al 20% delle sanzioni sopra esposte;
- per i soggetti con versamento dell'IVA trimestrale: per le operazioni effettuate nel 2° trimestre 2019 e fatturate tardivamente, ma entro il 18 novembre 2019, data della scadenza della liquidazione successiva a quella di riferimento, si potrà ancora beneficiare della riduzione al 20% delle sanzioni sopra esposte.

Cordiali saluti. Studioconsulenza